

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 novembre 2001, n. 0453/Pres.

**Regolamento per la concessione dei contributi finalizzati alla ristrutturazione, all'arredamento e all'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti.**

Art. 1  
(Finalità)

Il presente Regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, finalizzati alla ristrutturazione, all'arredamento e all'adeguamento funzionale di strutture funzionanti destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti.

Art. 2  
(Tipologia dei contributi)

1. Il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 viene perseguito attraverso la concessione di contributi in conto capitale e di contributi annui costanti per la durata di anni venti.

Art. 3  
(Destinatari)

1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 2 sono i Comuni, le Province e loro Consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le Cooperative e le persone giuridiche private senza fini di lucro.

Art. 4  
(Criteri di assegnazione)

1. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi:

- a) adeguamento alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica e superamento delle barriere architettoniche di strutture residenziali destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti;
- b) adeguamento agli standard minimi strutturali previsti per le strutture protette o ad utenza diversificata dal Regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale con finalità assistenziali, adottato con decreto del Presidente della giunta n. 083/1990;
- c) straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione di strutture residenziali destinate all'accoglimento di anziani non autosufficienti;
- d) acquisto di arredi ed attrezzature per l'attivazione di strutture o reparti per anziani non autosufficienti già ultimati o in fase di prossima ultimazione;
- e) sostituzione in strutture per anziani non autosufficienti di arredi ed attrezzature obsoleti e non rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di sicurezza.

1 bis. Nell'ipotesi in cui la disponibilità finanziaria sia insufficiente, non sono ammessi a finanziamento gli interventi riguardanti lavori o lotti o stralci successivi a quelli già finanziati in esercizi precedenti i cui lavori alla data della ripartizione dei finanziamenti, non risultano ancora essere iniziati.<sup>(1)</sup>

(1) Comma aggiunto con il D.P.Reg. 15/10/2002, n. 0312/Pres. (B.U.R. 13/11/2002, n. 46).

#### Art. 5<sup>(2)</sup>

##### *(Limiti d'intervento)*

1. Nell'ambito della disponibilità triennale del bilancio regionale vengono fissati per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 2, i seguenti parametri di contribuzione:

- a) interventi edilizi:
  - 1) per interventi valutati fino a euro 100.000,00: 90% della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto capitale,
  - 2) per interventi valutati da euro 100.000,01 a euro 250.000,00: 88% della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto capitale,

- 3) per interventi valutati da euro 250.000,01 a euro 650.000,00: 85% della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto capitale,
  - 4) per interventi valutati oltre euro 650.000,01: 62% della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto capitale nonché 8% della parte di spesa non coperta dai contributi in conto capitale con l'assegnazione di contributi annui costanti;
- b) acquisto arredi ed attrezzature:
- 1) per acquisti valutati fino a euro 100.000,00: 90% della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto capitale,
  - 2) per acquisti valutati da a euro 100.000,01 a euro 250.000,00: 88% della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto capitale,
  - 3) per acquisti valutati oltre euro 250.000,01: 85% della spesa ritenuta ammissibile con l'assegnazione di contributi in conto capitale.

(2) Articolo sostituito con il D.P.Reg. 21/8/2002, n. 0255/Pres. (B.U.R. 18/9/2002, n. 38).

## Art. 6

### *(Modalità di concessione ed erogazione dei contributi)*

1. I contributi di cui all'articolo 2, relativi ad interventi edilizi, vengono concessi ed erogati secondo le modalità previste dagli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 «Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico» e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I contributi di cui all'articolo 2, relativi ad interventi di acquisto di arredi ed attrezzature, vengono concessi a seguito della presentazione dei preventivi di spesa ed erogati in via anticipata nella misura massima dell'80% del contributo concesso. All'erogazione del saldo si provvederà a seguito della presentazione della documentazione prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 7  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.